



Albinea, 27 Maggio 2021

Circolare 14 GU-mp

CREDITO D'IMPOSTA **Per la sanificazione e acquisto dispositivi protezione**

Rif: DI Sostegni – bis del 25/5/2021 nr 73 art 32

1. Alle imprese, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore **e gli enti religiosi** civilmente riconosciuti, **spetta** un credito d'imposta in **misura pari al 30 per cento** delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. *Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.*
2. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
 - c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (2021) ovvero in compensazione.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Cordiali saluti

info@studiomontanari.it